

# Legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2003<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo e oggetto

La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza dell'amministrazione. A tal fine garantisce l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

### Art. 2           Campo d'applicazione personale

<sup>1</sup> La presente legge si applica:

- a. all'amministrazione federale;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> La presente legge non si applica:

- a. alla Banca nazionale svizzera e alla Commissione federale delle banche;
- b. agli assicuratori ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>4</sup> sull'assicurazione malattie e agli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>5</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;
- c. alle casse di compensazione ai sensi degli articoli 53–62 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>6</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e agli

1   RS 101  
2   FF 2003 1783  
3   RS 172.021  
4   RS 832.10  
5   RS 832.20  
6   RS 831.10

uffici AI e alle casse di compensazione ai sensi degli articoli 54–61 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>7</sup> sull'assicurazione per l'invalidità;

- d. alle autorità esecutive ai sensi dell'articolo 76 lettere a, c–f come pure h e i della legge federale del 25 giugno 1982<sup>8</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:

- a. è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati;
- b. l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
- c. i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

### **Art. 3** Campo d'applicazione materiale

La presente legge non si applica:

- a. all'accesso a documenti ufficiali concernenti procedimenti civili, procedimenti penali, procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, procedure internazionali di composizione delle controversie, procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico nonché procedimenti arbitrali;
- b. al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza;
- c. all'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente.

### **Art. 4** Riserva di disposizioni speciali

Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:

- a. dichiarano segrete determinate informazioni; o
- b. prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

### **Art. 5** Documenti ufficiali

<sup>1</sup> Per documento ufficiale si intende ogni informazione:

- a. registrata su un supporto qualsiasi;
- b. in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
- c. concernente l'adempimento di un compito pubblico.

<sup>7</sup> RS 831.20

<sup>8</sup> RS 837.0

<sup>2</sup> Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

<sup>3</sup> Non sono considerati ufficiali i documenti:

- a. utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;
- b. la cui elaborazione non è terminata; o
- c. destinati all'uso personale.

## **Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali**

### **Art. 6**            Principio della trasparenza

<sup>1</sup> Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

<sup>2</sup> Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.

### **Art. 7**            Eccezioni

<sup>1</sup> Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:

- a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria;
- b. perturbare in modo considerevole l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- c. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d. compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
- e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- f. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
- g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
- h. far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

<sup>2</sup> Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.

### **Art. 8**            Casi particolari

<sup>1</sup> Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali:

- a. della procedura di corapporto;

- b. della procedura di consultazione degli Uffici, sino alla decisione del Consiglio federale per la quale i documenti costituiscono la base.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare non accessibili nemmeno dopo la sua decisione documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici.

<sup>3</sup> L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.

<sup>4</sup> L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.

#### **Art. 9** Protezione dei dati personali

<sup>1</sup> I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima che siano consultati.

<sup>2</sup> Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l'articolo 19 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>9</sup> sulla protezione dei dati (LPD). La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

### **Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali**

#### **Art. 10** Domanda di accesso

<sup>1</sup> La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha formato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.

<sup>3</sup> La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:

- a. tiene conto dei bisogni particolari dei media;
- b. può prevedere altre modalità di accesso quando un numero rilevante di domande si riferisce agli stessi documenti; e
- c. può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.

#### **Art. 11** Diritto di essere consultati

<sup>1</sup> Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

<sup>9</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

**Art. 12** Presa di posizione dell'autorità

<sup>1</sup> L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.

<sup>2</sup> Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.

<sup>3</sup> Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

<sup>4</sup> L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.

**Art. 13** Mediazione

<sup>1</sup> Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:

- a. il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
- b. sulla cui domanda l'autorità non ha preso posizione entro il termine; o
- c. che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.

<sup>2</sup> La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.

<sup>3</sup> Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta di ruolo.

**Art. 14** Raccomandazione

Se la mediazione non ha successo, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.

**Art. 15** Decisione

<sup>1</sup> Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>10</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>10</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:

- a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
- b. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

<sup>3</sup> La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.

#### **Art. 16** Ricorso

<sup>1</sup> La decisione può essere impugnata presso la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza (Commissione) secondo l'articolo 33 LPD<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono assimilati a una decisione.

<sup>3</sup> Nell'ambito della procedura di ricorso, la Commissione ha anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

<sup>4</sup> La commissione decide entro due mesi.

<sup>5</sup> Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

#### **Art. 17** Emolumenti

<sup>1</sup> L'accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento.

<sup>2</sup> Non vengono riscossi emolumenti per:

- a. le domande il cui trattamento richiede poco lavoro o un numero limitato di copie;
- b. la procedura di mediazione (art. 13); e
- c. la procedura di decisione (art. 15).

<sup>3</sup> L'ammontare dell'emolumento dipende:

- a. dall'onere di lavoro necessario per trattare la domanda; e
- b. dalla quantità di copie richieste.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.

<sup>5</sup> Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

<sup>11</sup> RS 235.1

## **Sezione 4: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza**

### **Art. 18**           Compiti e competenze

Secondo la presente legge, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, di cui all'articolo 26 LPD<sup>12</sup>, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

- a. dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);
- b. d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;
- c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza;
- d. segue gli sviluppi esteri in materia di accesso ai documenti ufficiali.

### **Art. 19**           Valutazione

<sup>1</sup> L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

<sup>3</sup> I rapporti dell'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza sono pubblicati.

### **Art. 20**           Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

<sup>1</sup> Nell'ambito della procedura di mediazione, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.

<sup>2</sup> L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e il suo segretario sottostanno al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

### **Art. 21** Esecuzione

Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti:

- a. la gestione dei documenti ufficiali;
- b. l'informazione sui documenti ufficiali;
- c. la pubblicazione dei documenti ufficiali.

### **Art. 22** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### **Art. 23** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>13</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

*Art. 18 cpv. 1–4*

<sup>1</sup> Chiunque può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se nel sistema d’informazione dell’Ufficio federale vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all’Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli.

<sup>2</sup> Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona interessata può chiedere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza esamini la comunicazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati o l’esecuzione della raccomandazione da lui emanata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l’esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.

<sup>3</sup> L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 1992<sup>14</sup> sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile.

<sup>4</sup> I Cantoni trasmettono all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza le richieste relative a documenti della Confederazione.

### **2. Legge federale del 7 ottobre 1994<sup>15</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione**

*Art. 14 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Ogni interessato può esigere dall’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza che egli verifichi se un ufficio centrale stia trattando, in maniera

<sup>13</sup> RS 120

<sup>14</sup> RS 235.1

<sup>15</sup> RS 360

legale, dati a lui relativi. L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lui relativo oppure che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato all'Ufficio centrale una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti.

<sup>3</sup> Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico. Tuttavia, l'interessato può esigere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza verifichi la comunicazione dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l'esecuzione della raccomandazione da lui inviata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica all'interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.

### 3. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>16</sup> sulla protezione dei dati

#### *Sostituzione di un termine*

Negli articoli 6 capoverso 2, 11 capoverso 1, 26 capoverso 1 e nel titolo precedente l'articolo 26 sostituire «Incaricato (federale) della protezione dei dati» con «Incaricato (federale) della protezione dei dati e della trasparenza».

Negli articoli 11 capoverso 2, 27 capoversi 1 e 2, 28, 29 capoversi 1, 3 e 4, 30 capoverso 1, 31 capoverso 1, 32 capoversi 1 e 3, 33 capoverso 1 lettera e capoverso 2 nonché 34 capoverso 2 lettera b sostituire «Incaricato della protezione dei dati» con «Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza».

Negli articoli 25 capoverso 5, 29 capoverso 4, 30 capoverso 2, 32 capoverso 3, 33 capoverso 1 e nel titolo precedente l'articolo 33 sostituire «Commissione federale della protezione dei dati» con «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».

Nell'articolo 33 capoverso 2 sostituire «Commissione della protezione dei dati» con «Commissione della protezione dei dati e della trasparenza».

#### *Art. 19 cpv. 1<sup>bis</sup> e 3<sup>bis</sup> (nuovi)*

<sup>1bis</sup> Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge federale del ...<sup>17</sup> sulla trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza) se:

- a. i dati personali da comunicare sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici; e
- b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

<sup>3bis</sup> Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica

<sup>16</sup> RS 235.1

<sup>17</sup> RS ...; RU ... (FF 2003 1861)

prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

*Art. 20 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1<sup>bis</sup>.

*Art. 25<sup>bis</sup> (nuovo)*                      Procedura in caso di comunicazione di documenti  
ufficiali che contengono dati personali

Fintanto che è in corso una procedura concernente l'accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge sulla trasparenza del ...<sup>18</sup>, che contengono dati personali, la persona interessata può, nell'ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.

*Art. 31 cpv. 1 lett. e (nuova)*

<sup>1</sup> L'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza ha in particolare gli altri compiti seguenti:

- e. assumere i compiti conferitigli dalla legge sulla trasparenza del ...<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> RS ...; RU ... (FF 2003 1861)

<sup>19</sup> RS ...; RU ... (FF 2003 1861)